



GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 311

Adunanza 22 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 10:05 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Antonella PARIGI, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Giovanna PENTENERO,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: FERRARIS, FERRERO, PENTENERO

(Omissis)

D.G.R. n. 38 - 8462

OGGETTO:

Semplificazione dell'accesso alle prestazioni ambulatoriali: estensione della validità delle ricette relative alle prestazioni diagnostico-specialistiche.

A relazione dell' Assessore SAITTA:

Vista la D.G.R. n. 17- 4817 del 27 marzo 2017 avente ad oggetto "Programma regionale per il Governo dei Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale per il triennio 2017-2019. Primi indirizzi alle Aziende Sanitarie Regionali";

vista la D.G.R. n. 44-7225 del 13 luglio 2018 avente ad oggetto "Riconoscimento in capo all'ASL 301 - Città di Torino delle funzioni di azienda capofila in ordine all'intero processo di avvio, realizzazione e gestione del centro unico di prenotazione (CUP). Nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), dei Direttori Operativi e del Gruppo tecnico regionale.";

vista la nota regionale n. 16615 del 26 luglio 2018 che ha fornito «Indicazioni operative per l'attuazione della D.G.R. n. 17-4817 del 27.03.2017...» con l'obiettivo di rendere omogenee e appropriate le modalità di compilazione delle ricette/DEMA (classi di priorità, accessi, esenzioni) e richiamare gli operatori alla flessibilità delle agende in ragione dei giorni disponibili di ambulatorio per i cittadini nel rispetto delle classi di priorità;

vista la D.D. n. 504 del 26 luglio 2018 avente ad oggetto "Costituzione del Gruppo Tecnico regionale per l'avvio e la conformità operativa del sistema unico di prenotazione delle prestazioni sanitarie di cui alla gara europea 63/2015";

considerato che, nell'ambito delle attività regionali condotte in attuazione agli atti di cui ai punti precedenti, è stata rilevata l'opportunità di semplificare l'accesso ai servizi ambulatoriali di specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio da parte degli assistiti e riqualificare il ruolo centrale nel governo dei processi assistenziali da parte dei medici prescrittori attraverso un intervento di estensione della validità della ricetta ambulatoriale del S.S.N. a 180 giorni dalla data

di prescrizione - fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prestazioni diagnostico-specialistiche;

visto l'art. 2 della legge 29.12.1987 n. 531, di conversione del D.L. 30.10.1987, n. 443 che riserva l'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal S.S.N. ai medici dipendenti dal servizio medesimo e con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali;

visto l'art. 15 punto b) della D.G.R. n. 28-2690 del aprile 2006 relativo all'Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina generale che testualmente cita: "[...] di estendere a 60 giorni dalla data di compilazione la validità della richiesta redatta su modulo S.S.N., fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prestazioni diagnostico-specialistiche [...]".

Dato atto che i MMG, i PLS e gli specialisti, per il corretto accesso alle prestazioni sanitarie, sono tenuti a indicare nella ricetta del S.S.N., anche le classi di priorità, il quesito diagnostico e l'identificazione di primo accesso o accesso successivo.

Dato atto che, a tal fine, risulta necessario modificare l'art. 15 punto b) della D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006 di recepimento dell'A.I.R. dei M.M.G. sostituendo la previsione ivi contenuta con quella di seguito indicata:"

"[...] di estendere a 180 giorni dalla data di compilazione la validità delle ricette relative alle richieste di prestazioni diagnostico-specialistiche, fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prestazioni specialistiche stesse [...]".

Dato altresì atto che, per favorire l'accesso dei cittadini piemontesi alle prestazioni ambulatoriali, occorre altresì estendere la previsione di cui all'alinea precedente alle prescrizione effettuate, oltre che dai MMG, anche dai PLS e dai medici Specialisti Ambulatoriali.

Considerato che l'opportunità di semplificare l'accesso degli assistiti Piemontesi ai servizi ambulatoriali (in particolare con riferimento alle prestazioni di controllo, di follow-up, di PDTA) è stata condivisa, in sede di confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei MMG, PLS e medici Specialisti Ambulatoriali.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni poc'anzi evidenziate che risulta necessario, con il presente provvedimento, estendere la validità della ricetta ambulatoriale del S.S.N. a 180 giorni dalla data di compilazione - fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prestazioni diagnostico-specialistiche – demandando alla Direzione Sanità l'adozione di ogni provvedimento attuativo necessario.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di estendere la validità della ricetta ambulatoriale del S.S.N. a 180 giorni dalla data di compilazione, fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prestazioni diagnostico-specialistiche;
- di modificare, conseguentemente, l'art. 15 punto b) della D.G.R. n. 28-2690 del 24 aprile 2006 di recepimento dell'A.I.R. dei M.M.G. sostituendo la previsione ivi contenuta con quella di seguito indicata: “

“[...] di estendere a 180 giorni dalla data di compilazione la validità delle ricette relative alle richieste di prestazioni diagnostico-specialistiche, fermo restando che non rientra in tale periodo il tempo di attesa tra la prenotazione e l'effettuazione delle prestazioni specialistiche stesse [...]”.

- di estendere la previsione di cui all'alinea precedente alle prescrizioni effettuate, oltre che dai MMG, anche dai PLS e dai medici Specialisti Ambulatoriali;
- di dare atto che le prestazioni ambulatoriali, ai fini del governo delle liste d'attesa, devono essere eseguite nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la classe di priorità indicata nella ricetta del S.S.N.;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Advocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 febbraio 2019.

cr/en

